

## TI\_GERICHTE 52.1997.301 vom 3. Februar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.301](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.301)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.301 du 3 février 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.301 del 3 febbraio 1998

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Erwägungen

#### E. 3

febbraio 1997, \_\_\_\_\_ ha lasciato l'appartamento familiare di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ di 4 1/2 locali con un onere locativo di complessivi fr. 938.– (v. certificato municipale per l'assistenza giudiziaria) per trasferirsi a \_\_\_\_\_, con un contratto della durata di un anno, in un appartamento di 4 locali adibito per tre persone (lei e i suoi due figli) con una pigione mensile di fr. 900.– con effetto a partire dal 29 marzo 1997; il 1° agosto risulta che è giunta in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, unitamente a tale \_\_\_\_\_ per una durata indeterminata, prendendo in locazione un appartamento di 3 ½ locali adibito per due persone con un onere di fr. 1060.– oltre alle spese accessorie. Da rilevare che l'insorgente ha comunque già affermato nel proprio memoriale ricorsuale (ad 1 pag. 4) di ritenere ancora possibile salvare la propria unione. Anche perché il marito a suo dire, quando rientra in Svizzera, si manifesterebbe di tanto in tanto a lei. 4. Ora, in base a queste risultanze, non si può evincere in maniera sufficientemente chiara che il matrimonio sia stato effettivamente concluso per permettere a \_\_\_\_\_ di vivere in Svizzera in dispregio alle disposizioni in materia di dimora degli stranieri, malgrado vi siano alcuni indizi in tal senso. 4.1. Essa ha lavorato in Ticino beneficiando di un "permessino" con scadenza al 30 novembre 1992, quindi fino a poco meno di un mese prima di convolare a nozze nella Repubblica Dominicana. Si ignora se il permessino sarebbe stato in seguito rinnovato o meno. Malgrado ciò, è indubbio che il matrimonio le ha dato il diritto all'ottenimento e al rinnovo del permesso di dimora (art. 7 cpv. 1 LDDS) facilitandole pure l'ottenimento di un'autorizzazione di esercitare un'attività lucrativa durante tutto l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. c OLS), quando in precedenza non disponeva di alcun diritto al soggiorno in Svizzera (STF inedita 1° maggio 1996 in re D.B. consid. 4b), l'autorizzazione di cui disponeva prima del matrimonio potendo esserle normalmente concessa limitatamente a 8 mesi all'anno (art. 13 lett. c n. 3 OLS). Dal fascicolo processuale non si evincono però le circostanze in cui è intervenuto il matrimonio, da quanto tempo i coniugi si frequentavano, come pure il comportamento della straniera precedente l'evento. Nulla si sa inoltre circa l'effettiva convivenza dei coniugi prima che il marito si trasferisse negli Stati Uniti, se quest'ultimo abbia mantenuto il domicilio legale in Svizzera, né circa la sua attività lucrativa prima e dopo la sua partenza, se non che era "conosciuto" dai servizi di polizia e dalle autorità preposte alle procedure esecutive (cfr. lettera 13 maggio 1993 Municipio di \_\_\_\_\_ all'Ufficio regionale stranieri di \_\_\_\_\_). Donde l'impossibilità di accertare con precisione l'esistenza o meno del matrimonio fittizio. 4.2. Circa un eventuale abuso di diritto, va rilevato che l'esperimento di conciliazione richiesto dal marito è stato

dichiarato decaduto dal Pretore, ma che in seguito non è stata promossa la procedura di separazione legale o di divorzio, il coniuge trasferendosi all'estero. Ora, l'insorgente ha affermato nel proprio memoriale ricorsoale (ad. 1 pag. 4) di ritenere ancora possibile salvare la propria unione anche perché il marito, quando rientra in Svizzera, si manifesterebbe di tanto in tanto a lei. Anche se tale modo di agire del marito e le affermazioni della ricorrente possono lasciare perplessi e se è vero che la stessa non ha reso verosimili tali circostanze, gli elementi sono ancora insufficienti per portare alla convinzione che vi sia in specie un abuso di diritto e che il vincolo matrimoniale è unicamente finalizzato a far risiedere gli insorgenti in Svizzera. Ora, dalla domanda di assistenza giudiziaria del febbraio 1997 risulta che \_\_\_\_\_ sarebbe a carico dell'assistenza pubblica addirittura dal maggio 1993 (quando invece il rapporto informativo di polizia degli stranieri del 29 dicembre 1993 attesta che al suo sostentamento fa fronte il marito), le sarebbe versato un contributo integrativo all'indennità di disoccupazione, e le sarebbero riconosciute anche le quote della cassa malati. Tali aspetti dimostrano che sarebbe stato opportuno accertare in modo capillare - prima della decisione - in che modo il marito \_\_\_\_\_ provvedeva al sostentamento della famiglia e tramite quali introiti (dal momento che era persona "conosciuta" dai servizi di polizia e dalle autorità esecutive) oppure se ne disinteressava e da quando. 4.3. Ora, è vero che l'art. 7 cpv. 1 LDDS ha quale chiaro e preciso scopo quello di permettere al coniuge straniero di vivere al fianco dell'altro coniuge svizzero domiciliato in Svizzera, e non certo quello di semplicemente consentire al coniuge straniero di entrare e vivere su suolo elvetico, allorché l'altro partner, svizzero, risiede di fatto all'estero, rientrando anche solo episodicamente in Svizzera (STF 2 ottobre 1996 in re \_\_\_\_\_, consid. 4c; Istruzioni dell'UFDS gennaio 1993 relative alla legislazione sugli stranieri, no. 641.1). Tenuto conto però della notoria difficoltà nell'accertare l'esistenza di una presunta violazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS tanto che la separazione non sembra sia avvenuta immediatamente dopo il matrimonio, l'autorità di prima istanza avrebbe dunque dovuto svolgere esaurienti e aggiornate indagini - tramite interrogatori o ispezioni - presso gli interessati e terze persone a contatto con gli stessi (il marito, \_\_\_\_\_, i vicini di casa, i vari custodi che hanno conosciuto i coniugi, parenti del marito, gli ex datori di lavoro, ecc.), come pure presso varie autorità (penali circa l'entra illegale, e civili circa la causa di stato) per raccogliere ulteriori indizi onde accertare se l'unione coniugale non fosse effettivamente vissuta sin dall'inizio, il matrimonio fittizio e il rinnovo del permesso abusivo. Trattasi comunque di questioni che vanno chiarite mediante un complemento di inchiesta da parte dei competenti organi amministrativi. Infatti, sebbene la Legge di procedura per le cause amministrative sia retta dal principio inquisitorio (art. 18 PAm), il quale prevede che il Tribunale cantonale amministrativo ha la facoltà di assumere prove d'ufficio per il tramite di un giudice delegato (art. 64 PAm), giova rammentare che tale principio processuale non consente nel caso concreto di rimediare all'insufficienza di accertamenti da parte della prima istanza, essendo compito di quest'ultima quello di raccogliere le prove determinanti a suffragare la decisione da essa stessa emanata. 5. In simili circostanze ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'inchiesta. Per il che il ricorso è accolto a causa dell'accertamento insufficiente di fatti essenziali ai fini del giudizio. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere ai ricorrenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAm). Dato

che gli insorgenti versano in precarie condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta. Per questi motivi, visti gli art. 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 60, 61, 64 e 65 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 9 aprile 1997 (n. 1540) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti. 2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. 3. La domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è accolta. 4. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: \_\_\_\_\_

Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.